

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**(Il presente schema di Contratto, sottoscritto in ogni sua pagina dal concorrente, deve essere inserito nella Busta A, pena l'esclusione)**

**CONTRATTO DI SERVIZI INERENTI L'ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA DEI DIPENDENTI E/O COLLABORATORI DIRETTI DI AIRGEST S.P.A. E CONNESSI ADEMPIMENTI CHE SCATURISCONO DALL'ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO – SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA DEL LAVORO CIG 7165616562**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

**TRA**

La Società **AIRGEST S.P.A.**, (in seguito denominata "AIRGEST" o "Committente" o "Società"), con sede legale presso l'Aeroporto Civile "V. Florio", 91020 Birgi, Trapani (TP), C.F./P. IVA 01613650819, in persona del Presidente e legale rappresentante, Franco Giudice, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale, il quale interviene al presente atto munito di poteri idonei, da una parte,

**E**

..... (inde cit. "Studio professionale" o "Incaricato" o "Affidatario" o "Prestatore del servizio") con sede in ..... (.....), nella Via ..... – ..... città di ..... (.....), Codice Fiscale e Partita IVA ....., in persona del suo legale rappresentante, Dott. ...., nato a ..... il gg/mm/aaaa, C.F. ...., domiciliato per l'esercizio dell'attività professionale nel medesimo studio professionale (indirizzo presso il quale dovranno farsi pervenire tutte le comunicazioni), dall'altra parte

congiuntamente denominate "le Parti"

**PREMESSO**

- che AIRGEST è la Società concessionaria della gestione dell'Aeroporto Civile "Vincenzo Florio" di Trapani – Birgi;
- che AIRGEST, quale azienda che opera nel settore dei servizi aeroportuali, ha necessità di avvalersi, per l'espletamento delle proprie attività, della consulenza e collaborazione di persone in possesso di approfondite e specifiche conoscenze in materia di lavoro ed in particolare di elaborazione dei cedolini paga e consequenziali e connessi adempimenti che scaturiscono dall'esistenza del rapporto di lavoro nonché ha necessità di avvalersi di un servizio professionale di assistenza e consulenza del lavoro;
- che con determina presidenziale n. 721/17 del 31/07/2017, esecutiva ai sensi legge, è stata autorizzata la procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi inerenti l'elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti e/o collaboratori diretti di Airgest S.p.A. e connessi adempimenti che scaturiscono dall'esistenza del rapporto di lavoro – Servizio di assistenza e consulenza del lavoro – CIG 7165616562", per un importo a base d'asta di € 110.000,00 oltre IVA e quant'altro previsto dalle vigenti norme di legge in materia;
- che AIRGEST ha indetto gara di appalto, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, con Bando pubblicato su GURI n. 92 del 11/08/2017 nonché con avviso pubblicato su n. 1 quotidiano nazionale "Libero" in data 11/08/2017 e su n. 1 quotidiano locale "La Gazzetta dello Sporto – Ed. Sicilia" in data 11/08/2017, nonché all'Albo Pretorio del Comune di Trapani e sul sito internet [www.airgest.it](http://www.airgest.it);
- che in base alle risultanze della gara esperita, in seduta pubblica, presso la sede dell'Airgest S.p.A., riportate in apposito verbale, al quale si fa pieno riferimento, i servizi di che trattasi vennero aggiudicati all'operatore economico \_\_\_\_\_ - per avere questo offerto il prezzo complessivo di euro \_\_\_\_\_, in seguito all'offerta di ribasso pari al \_\_\_\_\_ %;
- che il citato operatore economico ha presentato la documentazione prescritta dal Disciplinare di gara;
- che il citato operatore economico ha accettato tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati;
- che AIRGEST ha concluso positivamente l'istruttoria di verifica delle autodichiarazioni rese dall'operatore economico \_\_\_\_\_, in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che AIRGEST ha aggiudicato l'appalto di cui trattasi al predetto Affidatario;
- che l'Affidatario è in possesso dell'idonea struttura tecnica ed organizzativa nonché dell'esperienza e dei mezzi necessari per la prestazione dei servizi di che trattasi;
- che l'Affidatario ha dichiarato di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le condizioni tutte che regolano l'appalto;
- che ..... si avvale della collaborazione di professionisti abilitati e regolarmente iscritti all'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro;
- Che nessuno degli associati e dei collaboratori dello Studio è alle dipendenze di enti pubblici o privati;

*"Servizi inerenti l'elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti e/o collaboratori diretti di Airgest S.p.A. e connessi adempimenti che scaturiscono dall'esistenza del rapporto di lavoro – Servizio di assistenza e consulenza del lavoro – CIG 7165616562"*

- che AIRGEST applica al proprio personale il vigente CCNL AEREO - Assaeroporti - Gestione Aeroportuale e suoi successivi rinnovi, modificazioni ed integrazioni;
- che l'offerta tecnico – economica, presentata in sede di gara, costituisce parte integrante del presente Contratto e, pertanto, il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo contrattualizzato è riconosciuto all’Affidatario a fronte dell’esecuzione a perfetta regola d’arte di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto;
- che AIRGEST, pertanto, intende affidare al Prestatore del servizio l’esecuzione delle attività oggetto d’appalto ed alle condizioni di seguito specificate.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente contratto ha per oggetto la gestione dei servizi inerenti l’elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti e/o collaboratori diretti di Airgest S.p.A. e consequenziali e connessi adempimenti che scaturiscono dall’esistenza del rapporto di lavoro nonché il servizio di assistenza e consulenza del lavoro.

2. In particolare, i servizi richiesti sono:

### **1. Servizi per la gestione di paghe e contributi di dipendenti e/o collaboratori diretti di Airgest S.p.A. e connessi adempimenti:**

- 1.1. Elaborazione dei Cedolini Paga (Libro Unico del Lavoro) di tutto il personale dipendente e degli amministratori di Airgest S.p.A. e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili sulla base delle presenze e delle variazioni anagrafiche e retributive che verranno periodicamente inviate dall’ente aggiudicatore (assunzioni, licenziamenti, ferie, straordinari, malattia, aspettative, salario accessorio, elaborazioni e trasmissioni dati su richiesta, procedure fiscali e previdenziali obbligatorie per legge, ecc.);
- 1.2. Trasmissione contabile dei flussi di elaborazione dei cedolini paga in via analitica con aggregazione per centri di costo;
- 1.3. Espletamento di tutti gli adempimenti riguardanti l’assunzione, la gestione e la cessazione del personale dipendente, mediante la predisposizione dei contratti di lavoro e/o collaborazione, previa analisi e studio in armonia con le norme di legge ed in coordinamento con l’ente aggiudicatore;
- 1.4. Elaborazione e stampa su modulistica di legge dei versamenti ed altri dichiarativi previdenziali, fiscali e assicurativi;
- 1.5. Elaborazione ed invio telematico dei modelli UNIEMENS, Previdai, FASI, etc.;
- 1.6. Elaborazione stampa su modulistica di legge dei modelli annuali CU;
- 1.7. Elaborazione ed invio telematico modello annuale 770;
- 1.8. Elaborazione di eventuali altri dichiarativi fiscali e previdenziali;
- 1.9. Supporto all’ente aggiudicatore per l’elaborazione di budget del costo del personale distinto per centro di costo;
- 1.10. Valorizzazione del costo del lavoro per definizione gare di appalto e verifica della congruità del costo del lavoro ai fini del giudizio di anomalia delle offerte che appaiono anormalmente basse;
- 1.11. Collaborazione ed eventuale rappresentanza, per effetto di procura ad hoc, della Società nei rapporti con gli Istituti Previdenziali ed Assistenziali, con Enti e/o Organi preposti alla vigilanza;
- 1.12. Rappresentanza per effetto di procura ad hoc della società presso l’Ispettorato del Lavoro per le conciliazioni disciplinari;
- 1.13. Predisposizione dei prospetti informativi mensili relativi alle spese del personale in ragione dell’attuale qualificazione di Airgest S.p.A. quale società di diritto privato in controllo pubblico ai sensi dell’art. 2346 c.c.;
- 1.14. Elaborazione e stampa su modulistica relativa ai rapporti di lavoro in somministrazione;
- 1.15. Collaborazione ai fini della certificazione (di periodo e finale) dei servizi resi ai sensi della contrattualistica pubblica (rif. art. 111 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
- 1.16. Garantire opportuna informativa relativamente agli aggiornamenti legislativi e normativi in materia di lavoro;
- 1.17. Assistenza e svolgimento degli adempimenti richiesti dall’accesso ai c.d. “ammortizzatori sociali” e/o altri strumenti di sostegno alle imprese ed ai lavoratori in situazioni di crisi aziendale;
- 1.18. Inoltro denuncia di infortuni agli enti competenti (INAIL, Questura), ovviamente supportati dalle informazioni preliminari e dalla documentazione prevista dalle procedure interne aziendali (report, dichiarazioni, approfondimenti) ed esterna (verbale di pronto soccorso, certificato INAIL di infortunio);
- 1.19. Richiesta telematica ad INPS di visite fiscali domiciliari.

### **2. Consulenza in materia di lavoro e gestione risorse umane:**

- 2.1. L’aggiudicatario deve avere una struttura con uno o più esperti della materia, che forniranno attività di consulenza ed assistenza specialistica in materia di:
  - o contrattualistica del personale cui si applica il vigente CCNL TRASPORTO AEREO - Assaeroporti - Gestione Aeroportuale e suoi successivi rinnovi, modificazioni ed integrazioni;
  - o previdenza;
  - o trattamento economico del personale;
  - o disposizioni fiscali;
  - o contabilità e costi del personale delle società in controllo pubblico regionale;
  - o analisi organizzative del personale e politiche retributive;
  - o provvedimenti disciplinari;

*“Servizi inerenti l’elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti e/o collaboratori diretti di Airgest S.p.A. e connessi adempimenti che scaturiscono dall’esistenza del rapporto di lavoro – Servizio di assistenza e consulenza del lavoro – CIG 7165616562”*

- verifica di congruità economico – amministrativa dei servizi resi dalle agenzie per il lavoro (APL) in tema di somministrazione di lavoro;
- relazioni industriali anche per i rinnovi di Contratti Nazionali di Lavoro e degli integrativi aziendali;
- conteggi ed adempimenti relativi alle controversie in materia di lavoro, in riferimento ai servizi oggetto d'affidamento, in coordinamento con l'ente aggiudicatore e con lo Studio Legale incaricato della rappresentanza e assistenza in giudizio.

## **ART. 2 – ALTRI OBBLIGHI RICHIESTI AL PRESTATORE DEL SERVIZIO**

1. L'Affidatario dovrà:

- 1.1. Farsi carico di acquisire i dati necessari alla gestione del servizio dalla base dati contenuta nel software gestionale attualmente utilizzato (SW ZUCCHETTI – Modulo presenze WEB), qualora l'affidatario stesso dovesse utilizzare una diversa piattaforma rispetto al software attualmente in uso all'ente aggiudicatore;
- 1.2. Garantire la stabilità e la continuità del servizio in ogni circostanza, assicurando personale quantitativamente e qualitativamente adeguato alle necessità di AIRGEST;
- 1.3. Garantire, in tutti i giorni lavorativi, la disponibilità per assistenza telefonica o mediante posta elettronica relativa a tutti i servizi oggetto del presente contratto, mediante il supporto fornito da parte di un dipendente/collaboratore dell'operatore economico, addetto anche in via non esclusiva alla gestione del servizio in favore di Airgest S.p.A., e per supportare nella compilazione dei vari modelli di legge o fornire chiarimenti da rendere noti alle figure che verranno successivamente indicate dall'ente aggiudicatore;
- 1.4. Assicurare che i dati archiviati e il relativo scambio siano coperti da adeguati livelli di sicurezza, giusta standardizzazione delle relative attività di back-up mediante idoneo sistema di Disaster Recovery e di Cyber Security;
- 1.5. Garantire un periodo di affiancamento, al termine del servizio, a favore del "nuovo aggiudicatario" nei 3 mesi antecedenti l'avvio del servizio stesso, al fine di consentire a quest'ultimo l'acquisizione di tutte le informazioni e dei dati necessari per l'elaborazione in parallelo dei cedolini paga (Libro Unico del Lavoro) e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili di tutto il personale dipendente – sulla base delle presenze e delle variazioni che vengono comunicate dall'ente aggiudicatore – e degli amministratori di Airgest S.p.A.. Qualora per motivi imputabili all'aggiudicatario uscente l'avvicendamento non fosse realizzabile le prestazioni dovute dovranno comunque essere rese ma non costituiranno oggetto di pagamento;
- 1.6. Proseguire le attività inerenti tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente e riferiti all'anno fiscale in cui si è concluso il rapporto contrattuale, anche qualora lo stesso sia successivo alla scadenza del contratto stesso (Es. Autoliquidazione INAIL, CU, modello 770, etc.);
- 1.7. Conteggi per richieste di rimborso degli oneri per permessi retribuiti per dipendenti che ricoprono cariche pubbliche presso enti locali;
- 1.8. Garantire la presenza in azienda almeno una volta al mese.

## **ART. 3 – PRECISAZIONI SULLE CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL SERVIZIO**

1. L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere ed accettare espressamente che:

- sono 90 (novanta) i dipendenti;

- il CCNL applicato è il seguente: CCNL TRASPORTO AEREO - Assaeroporti - Gestione Aeroportuale e suoi successivi rinnovi, modificazioni ed integrazioni.

2. L'affidatario sarà soggetto ad un **periodo di prova di due (2) mesi**. Qualora durante tale periodo l'esecuzione delle prestazioni affidate non rispondesse alle esigenze di questo committente per fatto e colpa dell'affidatario, Airgest S.p.A. ha facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con lettera motivata da indirizzare al prestatore del servizio e successivamente aggiudicare il servizio ad altro operatore economico, ove l'offerta sia rispondente all'esigenza di Airgest S.p.A., senza che nulla sia dovuto all'aggiudicatario a nessun altro titolo.

3. La sede legale ed operativa dell'Airgest S.p.A. è sita presso l'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani – Birgi, in C.da Birgi – 91020 Trapani (TP).

## **ART. 4 – VARIAZIONI**

1. Il numero complessivo presunto e non garantito dei cedolini paga del personale dipendente è pari a **n° 1.500/anno**.

2. Variazioni nell'ambito di una tolleranza del 20% in più o in meno della consistenza annua sopra riportata non comporteranno revisione del corrispettivo annuo contrattualizzato.

3. Airgest S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre, in qualsiasi momento, variazioni o diminuzioni superiori alla suddetta tolleranza (20% in più o in meno della consistenza annua sopra riportata) comporteranno, invece, una proporzionale modifica del corrispettivo, rideterminata, alle stesse condizioni contrattuali, corrispondendo/detraendo proporzionalmente il costo delle eventuali prestazioni richieste (in aumento o in diminuzione) rispetto a quelle previste nel presente contratto d'affidamento del servizio.

## **ART. 5 – SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI IN GARA CON IL PROGETTO TECNICO DI CUI ALL'OFFERTA TECNICA**

1. Il presente contratto ha altresì per oggetto l'espletamento di tutti i servizi, nessuno escluso, di cui all'offerta tecnica presentata dall'Affidatario in sede di partecipazione alla gara.

2. Si rimanda integralmente ai contenuti del citato progetto tecnico che in questa sede devono intendersi ripetuti e trascritti, costituendo impegni contrattuali che saranno oggetto anch'essi di verifica tecnico amministrativa della rispondenza tra quanto l'Affidatario, in sede di partecipazione alla gara, si è impegnato ad offrire a mezzo del citato progetto tecnico e quanto poi effettivamente espletato dall'Affidatario stesso in fase esecutiva degli impegni contrattuali. Tale verifica di conformità del servizio in corso d'esecuzione verrà condotta a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto di Airgest S.p.A.

---

*"Servizi inerenti l'elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti e/o collaboratori diretti di Airgest S.p.A. e connessi adempimenti che scaturiscono dall'esistenza del rapporto di lavoro – Servizio di assistenza e consulenza del lavoro – CIG 7165616562"*

Allegato D – Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa

**ART. 6 – DECORRENZA E DURATA**

1. Il presente contratto ha durata di **anni 2 (due), con opzione di proroga per ulteriori mesi 12 (dodici), da esercitarsi 4 (quattro) mesi prima della scadenza naturale dell'affidamento**, a decorrere dalla data del 01.01.2018 sino al 31.12.2019 [OVVERO, in caso di necessità/urgenza, dalla data di sottoscrizione del verbale di affidamento e d'inizio in via d'urgenza del servizio, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo, anche in pendenza della stipulazione del contratto, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione].
2. Trascorso tale termine, ovvero in ogni altro caso di risoluzione anticipata del contratto, il rapporto contrattuale si estingue, senza necessità di disdetta.
3. **È escluso il rinnovo tacito.**
4. Alla scadenza del contratto d'appalto ovvero al verificarsi di qualsiasi altra causa di risoluzione del contratto, l'Affidatario sarà tenuto, obbligandosi sin d'ora, a garantire – agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante di cui al presente affidamento (rif. art. 106, comma 11 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i.) –, da un lato, un ordinato passaggio di consegne, finalizzato al corretto espletamento del servizio, oggetto del presente contratto verso il nuovo aggiudicatario, di modo da consentire a quest'ultimo un pronto subentro nell'esecuzione del servizio affidatogli, senza soluzioni di continuità nell'espletamento del servizio stesso e, dall'altro, il mantenimento e prosecuzione del servizio per il periodo strettamente necessario e funzionale alla nuova aggiudicazione del servizio in parola e, comunque, sino alla definitiva cessazione della/e causa/e, di qualsiasi tipo essa/e sia/siano, che potrebbe/potrebbero costituire elemento/i ostativo/i, per motivi indipendenti dalla volontà del Committente, al pronto subentro del nuovo aggiudicatario, previo espletamento di nuova procedura selettiva, secondo l'insindacabile valutazione dello stesso Committente.

**ART. 7 – CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo complessivo (biennale), per l'espletamento del servizio, oggetto del presente contratto, fisso ed invariabile e non soggetto ad alcuna rivalutazione per tutta la durata dell'affidamento, viene determinato in € .....00 (euro ...../00) **oltre IVA e quant'altro previsto dalle vigenti norme di legge in materia.**
2. **Il contratto è stipulato a "corpo".**
3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione del servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. **I costi della sicurezza derivanti da "interferenze" sono stati stimati, allo stato attuale, pari a € 0,00 (euro zero/00).**

**ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO – MODALITA'**

1. Il pagamento delle spettanze dovute per i servizi in parola, dedotte le eventuali penalità, avverrà dietro **presentazione di n. 4 regolari fatture, emesse trimestralmente e posticipatamente, ciascuna d'importo pari ad € .....00** (diconsi ...../00 euro) **oltre IVA e quant'altro previsto dalle vigenti norme di legge in materia**, solo a seguito di trasmissione - da parte di AIRGEST - del certificato di verifica di conformità del servizio, ovvero conclusiva certificazione di regolare esecuzione del servizio stesso, per le prestazioni effettuate nel periodo di riferimento, in entrambi i casi relativi ai servizi effettivamente prestati e certificati nel periodo di riferimento.
2. Le fatture, che verranno liquidate a sessanta (60) giorni dalla data fattura fine mese, a mezzo bonifico bancario, dovranno essere dettagliate per attività svolte presso l'aerostazione "V. Florio" di Trapani – Birgi, allegando tassativamente i dati necessari alla verifica dell'importo di fatturazione reso, in modo tale da consentire un facile riscontro con le attività richieste e risultanti dai controlli di Airgest S.p.A., fatto salvo il buon esito dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio.
3. Ciascuna fattura dovrà essere dettagliata per attività svolte in favore di Airgest S.p.A. ed oggetto d'affidamento in modo da consentire un facile riscontro con le attività richieste e risultanti dai controlli effettuate da Airgest S.p.A.
4. Si precisa che in ottemperanza al meccanismo dello split payment, **l'Affidatario dovrà emettere regolare fattura esponendo l'IVA, se dovuta, riportando espressamente l'annotazione "Operazione con scissione dei pagamenti — Art. 17 Ter DPR 633/72". La suddetta IVA non sarà liquidata al Prestatore del servizio, ma liquidata direttamente all'Erario.**
5. **Tutte le fatture emesse a partire dal 01/07/2017 sulle quali non sarà riportata l'annotazione "Operazione con scissione dei pagamenti — Art. 17 Ter DPR 633/72" verranno da Airgest Spa respinte.**
6. Ciascuna fattura dovrà riportare altresì il codice **CIG 7165616562** associato al presente Contratto, essere intestata all'AIRGEST S.p.A. e riportare gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato (codice IBAN) per consentire di effettuare i pagamenti.
7. I pagamenti saranno sospesi in caso di constatazione di qualsiasi irregolarità rilevata nel corso delle verifiche di conformità delle prestazioni rese o di richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.
8. Airgest S.p.A., previo invio di comunicazione scritta diretta all'Appaltatore, avrà il diritto di compensare ex art. 1252 c.c., qualsiasi importo ad essa dovuto, per ogni e qualsivoglia rapporto intercorso e/o intercorrente tra le Parti, con gli importi da corrispondersi all'Appaltatore.

**ART. 9 – ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il Prestatore del servizio si impegna ad eseguire e produrre tutto quanto necessario alla completa definizione dell'oggetto dell'incarico con competenza, perizia e diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, facendo uso della propria professionalità, e svolgerà l'incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo di collaboratori di sua fiducia che personalmente dirigerà e di cui assume la piena responsabilità e restando a carico dell'Incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.
2. Il Prestatore del servizio si impegna ad ottemperare alle indicazioni provenienti dal Committente in relazione a tutto quanto lo stesso Committente abbia a manifestare sui punti fondamentali dell'incarico, anche in corso di elaborazione, fornendo al medesimo Committente delucidazioni sugli aspetti tecnici di redazione degli elaborati prodotti.
3. Il Committente si impegna a fornire al Prestatore del servizio, all'inizio dell'incarico, informazioni e chiarimenti in relazione all'espletamento dell'incarico attribuito, fornendo l'accesso alla documentazione in suo possesso, detenzione o custodia o comunque

*"Servizi inerenti l'elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti e/o collaboratori diretti di Airgest S.p.A. e connessi adempimenti che scaturiscono dall'esistenza del rapporto di lavoro – Servizio di assistenza e consulenza del lavoro – CIG 7165616562"*

sotto il controllo suo o di suoi amministratori o dipendenti, la cui carenza non potrà costituire in alcun modo causa di mancata o ritardata prestazione.

4. Le Parti prendono espressamente atto che con la sottoscrizione del presente atto non si instaura un rapporto di lavoro subordinato, ma unicamente mandato professionale.

#### **ART. 10 – ALTRE CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. L'Incaricato avrà ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità dell'esecuzione dell'incarico, rimanendo libero di autodeterminarsi per le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni richieste, pur nel rispetto delle incombenze derivanti dal presente incarico.

2. Resta a carico dell'Incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo Egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente, ed obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento dell'interesse del Committente.

3. L'Incaricato è obbligato all'osservanza, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

#### **ART. 11 – OBBLIGHI SPECIFICI DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO**

1. Su richiesta del Committente, l'Incaricato si impegna a produrre allo stesso Committente dettagliato report sullo stato di avanzamento e sui risultati della consulenza stessa.

#### **ART. 12 – VERIFICHE DI CONFORMITA'**

1. Il responsabile unico del procedimento (in sigla RUP) controlla l'esecuzione del presente contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.).

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente contratto è soggetto a verifica di conformità "per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali".

3. Tali attività di verifica di conformità costituiranno altresì atto vincolante per l'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e, dunque, per la decorrenza dei termini contrattuali previsti per il pagamento dei servizi oggetto d'accertamento.

4. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.), durante la vigenza contrattuale, potrà effettuare o disporre verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto, secondo la periodicità prevista nel presente Contratto in riferimento alla tempistica di fatturazione. La verifica di conformità è avviata entro quindici giorni dall'ultimazione della prestazione e conclusa entro il termine di trenta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

5. Il certificato di verifica di conformità / certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per l'accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'esecutore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

6. Quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) rilascia il certificato di verifica di conformità /certificato di regolare esecuzione attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

7. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità / certificato di regolare esecuzione, all'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e la Committente procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

8. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

#### **ART. 13 – PENALI**

1. La mancata esecuzione dei servizi secondo le prescrizioni indicate nel presente Contratto ed in tutti gli allegati da esso richiamati o ad esso acclusi, comporterà la facoltà in capo ad AIRGEST di comminare all'Affidatario, all'esito delle verifiche di conformità condotte in corso d'esecuzione del servizio, penalità variabili secondo la tipologia e gravità dell'irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze.

2. AIRGEST S.p.A. promuoverà la contestazione degli addebiti, a seguito di accertamento della violazione, in contraddittorio con l'Affidatario, il quale dovrà fornire, in forma scritta, le proprie eventuali controdeduzioni nella stessa seduta d'incontro, convocata dal D.E.C. - di cui verrà redatto processo verbale - ovvero entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

3. In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, l'Airgest S.p.A. procederà direttamente all'applicazione delle penali ed all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate ovvero accoglierà le giustificazioni addotte.

4. AIRGEST S.p.A. potrà rinunciare all'applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le controdeduzioni presentate dall'Affidatario evidenzino l'assenza di colpe e responsabilità da parte della stessa.

5. Tuttavia in nessun caso potrà esimersi dall'annotare le inadempienze riscontrate.

6. L'Affidatario è obbligato a conformarsi all'applicazione della penale irrogata, a meno di palesi illogicità nelle motivazioni indicate per l'individuazione della tipologia di penale prevista, sulla base della classificazione di seguito rinvenibile:

❖ In caso di inadempimento parziale / totale delle prestazioni di cui ad una o più clausole del presente contratto ed in tutti gli allegati da esso richiamati o ad esso acclusi, e/o in caso di ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio ovvero nella chiusura degli adempimenti richiesti all'Affidatario in forza del presente contratto, verrà applicata:

- per il ritardo da 1 a 5 giorni solari, una penale pari ad € 250,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per il ritardo da 6 a 8 giorni solari, una penale pari ad € 400,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per il ritardo da 9 a 11 giorni solari, una penale pari ad € 750,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per il ritardo da 12 a 15 giorni solari, una penale pari ad € 1.000,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

---

*"Servizi inerenti l'elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti e/o collaboratori diretti di Airgest S.p.A. e connessi adempimenti che scaturiscono dall'esistenza del rapporto di lavoro – Servizio di assistenza e consulenza del lavoro – CIG 7165616562"*



- qualora il ritardo superi i 20 giorni solari o comunque in caso di tre gravi inadempienze ad una o più clausole del presente Contratto, è prevista la risoluzione del Contratto, con diritto al risarcimento del maggior danno subito, oltre ai crediti maturati conseguenti all'applicazione di una o più delle penali sopra indicate.

### **13.1 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PENALITÀ**

1. In caso di plurime inadempienze riscontrate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (D.E.C.), in corso d'esecuzione, trova applicazione il principio di cumulabilità della valorizzazione economica di ciascuna delle singole penali rispetto a ciascuna inadempienza rilevata, che verranno contestate dal D.E.C., nel corso dell'incontro - convocato ai sensi del precedente **art.12** del presente Contratto - per la verifica di conformità dei servizi resi, con contestuale indicazione, ad insindacabile giudizio del D.E.C., della misura compensativa delle criticità contestate ed un termine perentorio entro il quale è fatto obbligo all'Affidatario della relativa adozione.
2. Qualora l'Affidatario si renda responsabile degli inadempimenti determinanti l'applicazione delle penali di cui al presente Contratto, dopo che siano stati superati i termini per l'eliminazione delle inadempienze per le quali l'Affidatario abbia ricevuto comunicazione di costituzione in mora, salva l'applicazione delle penali, l'Airgest S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

### **13.2 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ**

1. L'importo recato da ciascuna fattura dovrà tenere già conto dell'ammontare delle eventuali penalità, notificate all'esito delle verifiche di conformità in corso d'esecuzione del servizio, condotte secondo la periodicità di cui al pertinente articolo del presente Contratto.
2. In mancanza, l'ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato dall'Affidatario per i servizi svolti, in occasione del primo pagamento utile relativo al servizio fornito, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari.
4. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o gravame.
5. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente **tre gravi inadempienze**, nel corso dell'esecuzione del servizio, la Committente ha facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto per colpa dell'Affidatario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con lettera raccomandata all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
6. Le Parti concordano e si danno reciproco atto che tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Contratto e nei relativi allegati sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per AIRGEST di costituzione in mora dell'Appaltatore.
7. Il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Resta inteso che, ferma restando l'applicazione delle penali previste, la Committente si riserva di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

### **ART. 14 – REVOCA E RECESSO**

1. La Società si riserva la facoltà di revocare il Contratto, anche nel corso dello stesso, qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
  - ragioni di forza maggiore attinenti alla revoca o risoluzione della convenzione ministeriale e/o dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
  - chiusura definitiva dello scalo all'esercizio della attività aerea civile;
  - in ogni altro caso di pubblico interesse.
2. La revoca del Contratto da parte di AIRGEST verrà comunicata all'Affidatario mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con posta elettronica certificata (PEC), contenente il motivo o i motivi della revoca stessa. In tal caso, all'Affidatario spetterà il solo corrispettivo della prestazione già eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.
3. È facoltà di entrambe le Parti, ai sensi dell'art. 1671 c.c., recedere dal presente Contratto in qualunque momento, comunicando la propria motivata volontà all'altra parte, per iscritto, con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni prima della data scelta per il recesso.
4. Il recesso dovrà essere comunicato a mezzo raccomandata A.R. o mediante PEC agli indirizzi di cui al successivo art. 34.1.
5. Il recesso eventuale da parte del Committente comporterà, comunque, il pagamento del servizio o parte di esso già effettuato dall'Incaricato alla data di recesso.

### **ART. 15 – RISOLUZIONE E DECADENZA**

1. Tutte le clausole del presente Contratto hanno carattere essenziale.
2. AIRGEST ha la facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto, senza bisogno di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Affidatario, nei casi previsti dalla legge oltre che nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - b) frode nell'esecuzione del servizio, grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'incaricato;
  - c) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione;
  - d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
  - e) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato ovvero privo dei requisiti etico – professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
  - f) violazione del canone di diligenza professionale o grave inosservanza dei requisiti ed indici di qualità del servizio;
  - g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

*“Servizi inerenti l'elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti e/o collaboratori diretti di Airgest S.p.A. e connessi adempimenti che scaturiscono dall'esistenza del rapporto di lavoro – Servizio di assistenza e consulenza del lavoro – CIG 7165616562”*

- h) mancato adempimento di cui alle disposizioni antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle citate norme nazionali e regionali;
  - i) sopravvenienza a carico dell’Affidatario di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.
3. Il Committente potrà risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 cc, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni solari, nei seguenti casi:
- a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi di cui all’art. 1 del presente Contratto;
  - b) gravi e ripetute violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e di sicurezza riguardanti i lavoratori;
  - c) sospensione, anche parziale, delle prestazioni da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo;
  - d) irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero le altre ipotesi previste dalla legge;
  - e) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione nei termini previsti dal Contratto;
  - f) non rispondenza del servizio reso alle specifiche di Contratto e allo scopo dello stesso;
  - g) nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 1453 del c.c..
4. In tutti i casi ove la risoluzione comporti una cessazione anticipata del presente Contratto, l’Incaricato, in tal caso, salva l’applicazione delle penali, non avrà nulla a che pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute alla data di cessazione anticipata del presente Contratto, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.
5. Le somme a carico dell’Incaricato saranno compensate con eventuali crediti di quest’ultimo nei confronti della Committente.
6. AIRGEST avrà la facoltà, nei casi di cui al presente articolo, di affidare l’esecuzione del servizio a Terzi in danno dell’Incaricato stesso, e di addebitargli i relativi costi sostenuti, detraendo il corrispondente importo dai crediti nascenti dal presente Contratto, salvo sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti.
7. La risoluzione di diritto del presente Contratto ex art. 1456 cc e la diffida ad adempiere ex art. 1454 cc dovrà avvenire mediante comunicazione della volontà di volersi avvalere delle rispettive clausole mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all’altra Parte: in conseguenza di tale comunicazione e dal momento di ricevimento di quest’ultima all’altra Parte, il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato in caso di art. 1456 cc, o, in caso di art. 1454 cc qualora nell’ulteriore termine concesso (quindici giorni solari) la parte non adempia.
8. Il Committente potrà dichiarare l’Incaricato decaduto dai diritti derivanti dal presente Contratto nei seguenti casi:
- a) richiesta da parte dell’Incaricato di fallimento in proprio o di richiesta di ammissione ad altre procedure concorsuali (richieste che debbono essere immediatamente comunicate al Committente);
  - b) istanza di fallimento presentata da terzi, qualora detto evento non venga comunicato immediatamente al Committente;
  - c) qualora l’Incaricato venga sottoposto alle misure o alle condanne di cui all’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - d) inosservanza delle prescrizioni imposte dal regolamento di Scalo.

#### **ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l’Incaricato costituisce la cauzione definitiva, mediante **polizza assicurativa/bancaria della . . . . . n. . . . ., stipulata in data . . . . ., dell’importo di Euro. . . . . (Euro . . . . .) pari al \_\_\_\_\_ - per cento dell’importo aggiudicato al netto dell’iva, del presente Contratto, avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto (gg/mm/aa).**
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva, previa eventuali e necessarie proroghe, deve permanere per tutta la durata del servizio e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogata costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’operatore economico per il quale la garanzia è prestata.
5. In ogni caso, ed in relazione all’art. 1382, comma 1, del c.c., la predetta cauzione è indipendente e non può in alcun modo essere considerata quale clausola penale, e/o limitare in alcun modo l’importo del risarcimento dei danni che possono essere richiesti, da parte della Committente in presenza d’inadempimento contrattuale, relativo e/o assoluto, da parte dell’Incaricato.

#### **ART. 17 – COPERTURA ASSICURATIVA**

1. Il Prestatore del servizio incaricato è responsabile della corretta e perfetta esecuzione a regola d’arte del servizio oggetto del presente Contratto, e dell’assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dall’affidamento.
2. Il Prestatore del servizio incaricato, per l’attività svolta in base al presente contratto, dichiara di aver stipulato, con primaria compagnia di assicurazione, polizza di RC professionale per eventuali danni provocati nell’esercizio della propria attività professionale e si rende disponibile al rimborso, nei confronti della Committente, dei danni che alla medesima dovessero risultare per

*“Servizi inerenti l’elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti e/o collaboratori diretti di Airgest S.p.A. e connessi adempimenti che scaturiscono dall’esistenza del rapporto di lavoro – Servizio di assistenza e consulenza del lavoro – CIG 7165616562”*

effetto dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori secondo le condizioni della copertura assicurativa.

3. La predetta polizza per la RC professionale:

- (i) ha un massimale adeguato ai rischi derivanti dall'esecuzione del presente appalto e comunque non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per anno;
- (ii) ricomprende, con esplicita clausola, tra i beneficiari anche Airgest S.p.A, i suoi dipendenti e i suoi consulenti fra i "Terzi";
- (iii) è valevole per l'intera durata del presente appalto.

4. Resta inteso che:

a) Non saranno accettate forme di riduzione per i diversi rischi e pertanto, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi saranno apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza;

b) La polizza assicurativa dovrà altresì prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del Contratto senza previo consenso di AIRGEST.

5. L'Affidatario provvederà alla copertura assicurativa (RCT/RCO) del proprio personale che, in virtù del presente Contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di Airgest S.p.A..

#### **ART. 18 – PERSONALE**

1. Il personale utilizzato è alle dipendenze o sotto esclusiva responsabilità del Prestatore del servizio, e, pertanto, nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale dedicato all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Incaricato.

2. Resta espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva di personale AIRGEST nei confronti del personale dipendente del Prestatore del servizio.

3. L'Affidatario assume su di sé il rischio di malattia e infortuni del personale dedicato al servizio appaltato, assicurando, in ogni caso, la continuità e l'efficienza del servizio stesso, qualora sia necessario, sostituendo una o più risorse con altra/e risorsa/e dotata/e dei medesimi requisiti di professionalità e formazione, dando preventiva comunicazione all'AIRGEST.

4. Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

5. L'Affidatario è obbligato all'osservanza, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente Contratto e dagli atti ad esso allegati o da esso richiamati, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

#### **ART. 19 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

1. L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e nazionali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

3. I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla propria natura giuridica, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

#### **ART. 20 – SICUREZZA E SALUTE DEL PERSONALE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO**

1. In considerazione del fatto che l'attività dei componenti del gruppo di lavoro del Prestatore del Servizio incaricato si svolgerà in tutto o in parte presso i locali della Committente, quest'ultima si obbliga a fornire ai professionisti incaricati tutte le informazioni necessarie in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

2. In considerazione della natura professionale dell'attività prestata dall'Affidatario ("attività d'ufficio") ragionevolmente può ritenersi che lo svolgimento dell'incarico non comporterà nuovi rischi presso le strutture della Committente. In ogni caso, il Prestatore di Servizi incaricato rimane a disposizione per effettuare, con la Committente, la valutazione che a quest'ultima compete ai sensi dell'art. 26 del DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (valutazione dei rischi da interferenze).

3. Resta inteso che, laddove la Committente dovesse ritenere sussistenti rischi da interferenze, le attività che comportano dette interferenze potranno avere inizio solo a seguito dell'elaborazione di un documento di valutazione delle stesse (DUVRI) in cui siano indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento verrà allegato al presente Contratto e ne formerà parte integrante.

#### **ART. 21 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

1. L'Affidatario non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con AIRGEST.

2. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce grave inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del Contratto di diritto ex art. 1456 c.c. per colpa dell'Affidatario stesso e la facoltà dell'AIRGEST S.p.A. e la piena facoltà di adottare le misure indicate dal precedente art. 15 del presente Contratto oltre ad affidare il servizio a Terzi in danno dell'Affidatario stesso.

3. In tal caso AIRGEST procederà all'incameramento della cauzione definitiva, oltre al risarcimento del maggior danno diretto o indiretto subito.

#### **ART. 22 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEI SERVIZI**

1. È assolutamente vietato il subappalto o la cessione in capo a terzi, sotto qualsiasi formula, di tutto o parte dei servizi, sotto pena di risoluzione dell'affidamento, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo l'esperimento di ogni altra azione

*"Servizi inerenti l'elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti e/o collaboratori diretti di Airgest S.p.A. e connessi adempimenti che scaturiscono dall'esistenza del rapporto di lavoro – Servizio di assistenza e consulenza del lavoro – CIG 7165616562"*

Allegato D – Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa



che la Società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla società e comunicati senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

**ART. 23 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del presente Contratto e il Prestatore del servizio dichiara di conoscerli ed accettarli in ogni loro parte, senza riserva od eccezione alcuna e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell’AIRGEST, i seguenti documenti:

- a) Allegato B – Offerta Economica;
- b) Offerta Tecnica;
- c) Cauzione Definitiva;
- d) Polizza Assicurativa RC Professionale;
- e) Polizza Assicurativa RCT/RCO;
- f) Allegato F – Protocollo di Legalità.

2. Nell’ipotesi in cui si riscontrassero disposizioni discordanti negli atti di cui al comma precedente l’Affidatario rispetterà, nell’ordine, il Contratto e gli altri documenti contrattuali secondo l’ordine di esposizione *infra* indicato. Qualora i documenti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Committente.

3. Per tutto ciò che non viene contemplato in questo documento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alla buona tecnica.

**ART. 24 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**ART. 25 – REGOLAMENTO DI SCALO**

1. Il Prestatore del servizio dichiara di aver preso visione del Regolamento di Scalo, pubblicato al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/regolamento-di-scalo/> e d’impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

**ART. 26 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Incaricato assume su di sé l’obbligo incondizionato di osservare e fare osservare, senza alcuna eccezione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

**ART. 27 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (ex art 3, co. 8, L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.)**

1. Il presente contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi dell’art 1456 c.c. e dell’art 3, co. 8, legge 13 agosto 2010 nel caso in cui l’Incaricato, pur essendovi obbligato ai sensi della l. n. 136/2010, non esegua una o più transazioni avvalendosi di banche o della società Poste Italiane Spa.

2. Il Contratto verrà, altresì, risolto di diritto con l’obbligo dell’Affidatario di risarcire tutti i danni patiti da Airgest S.p.A. in ragione della risoluzione anticipata dell’appalto, nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’Incaricato siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

**ART. 28 – CLAUSOLA DI AUTOTUTELA – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

1. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto d’appalto, AIRGEST recederà in qualsiasi tempo dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dal DLgs. 159/11, come modif. dal DLgs. 13 ottobre 2014, n. 153.

2. L’esistenza o sopravvivenza a carico dei soggetti interessati di provvedimenti di cui alla normativa “antimafia”, in qualsiasi momento accertata, saranno causa di immediata risoluzione del presente contratto, senza che l’Affidatario possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo e di contestuale escussione della cauzione definitiva, fatti salvi gli ulteriori danni.

3. L’Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di corruzione o concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell’Incaricato.

4. L’AIRGEST si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’Incaricato con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..

**ART. 29 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso Codice, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti non abrogate dal predetto Codice degli Appalti Pubblici, il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i., nonché le norme del Codice Civile e delle leggi speciali applicabili in materia di contratti in generale, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto, purché non contrastino con le disposizioni precedentemente citate, che l’Incaricato dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, il Protocollo di Legalità sottoscritto da AIRGEST e tutta la normativa di settore emanata dagli organi competenti ENAC su tutte, su base Nazionale (Regolamenti, Circolari, ecc.) e locale (Ordinanze D.A.).

**ART. 30 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003, in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, AIRGEST S.p.A. procederà al trattamento dei dati personali. I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.

---

“Servizi inerenti l’elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti e/o collaboratori diretti di Airgest S.p.A. e connessi adempimenti che scaturiscono dall’esistenza del rapporto di lavoro – Servizio di assistenza e consulenza del lavoro – CIG 7165616562”

Allegato D – Schema di Contratto  
Per accettazione Timbro e firma dell’Impresa

2. Con la sottoscrizione del Contratto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 7 e 8 DLgs 196/2003.
3. Titolare del trattamento è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AIRGEST S.p.A., Franco Giudice, con sede in Aeroporto Civile di Trapani Birgi – 91020 Trapani.
4. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Società AIRGEST S.p.A., ing. Giancarlo Guarrera.
5. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

#### **ART. 31 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

1. L'Incaricato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto e relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Prestatore del servizio è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Incaricato sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.

#### **ART. 32 – CODICE ETICO E OSSERVANZA DEL MOGC EX DLGS. N. 231/2001**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico e delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AIRGEST ex D.lgs. n. 231/01, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, giusta consultazione di citati documenti, pubblicati al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/trasparenza/dati-ulteriori-2/> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dagli stessi.
2. L'Affidatario è consapevole, sin d'ora, che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello legitimerà AIRGEST a recedere dal rapporto contrattuale, e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto *ipso iure* e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all'autorità giudiziaria penale.

#### **ART. 33 – SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) compresa la registrazione del presente atto, in caso d'uso, sono a totale carico dell'Affidatario, che si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.
2. Sono altresì a carico dell'Affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Sono altresì a carico dell'Affidatario le spese per la pubblicazione, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali dell'avviso di gara, previste dalle norme del codice degli appalti (rif. art. 5 comma 2 del Decreto MIT relativo alla "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), le quali "sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione" ed ammontano ad € 1.243,90 (importo ivato).

#### **ART. 34 – VARIE**

1. Comunicazioni. Ove non diversamente disposto nel presente Contratto, tutte le comunicazioni e notificazioni relative al presente Contratto dovranno essere effettuate al domicilio di seguito indicato, eletto dalle Parti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto:

- ..... Via ..... – ..... città di ..... (.....) –  
PEC: .....
- AIRGEST S.p.A., c/o l'Aeroporto Civile di Trapani Birgi, C.da Birgi - 91020 Trapani (TP) – PEC: [protocollo@pec.airgest.it](mailto:protocollo@pec.airgest.it).

Ciascuna delle Parti potrà modificare una o più volte il domicilio eletto comunicando la variazione all'altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o PEC) quale condizione di opponibilità del mutamento di domicilio: la variazione del domicilio avrà effetto dal momento di ricevimento della predetta lettera dalla Parte a cui sia destinata o dalla data successiva eventualmente precisata nella comunicazione di variazione del domicilio.

2. Intestazioni. Le intestazioni degli articoli, dei paragrafi e degli allegati hanno soltanto finalità di riferimento e di facilitazione e non hanno rilevanza ai fini dell'interpretazione del Contratto.
3. Relazioni tra le Parti. Il presente Contratto non crea alcun rapporto fiduciario, di lavoro, di associazione, di società di fatto o di altra natura tra le Parti. Nessuna delle parti si impegna, in virtù di questo Contratto o altrimenti, a farsi carico di qualsiasi obbligo dell'altra, sia normativo che contrattuale, o ad assumere responsabilità per gli affari o l'attività di questa.
4. Salvo quanto altrimenti previsto nel presente Contratto, ciascuna Parte ha il diritto e l'obbligo esclusivo di sovrintendere, gestire, dirigere, acquisire, eseguire o fare eseguire tutto quanto deve essere eseguito da tale Parte nell'ambito del presente Contratto.
5. Invalidità parziale. Qualora una clausola del presente Contratto venisse dichiarata invalida, entrambe le Parti saranno sollevate da tutti gli obblighi derivanti da tale clausola, ma soltanto per la parte in cui tale clausola sia stata dichiarata invalida. Il presente Contratto si considererà automaticamente emendato nel modo necessario per rendere tale clausola valida ed efficace, mantenendone per quanto possibile la finalità.

---

"Servizi inerenti l'elaborazione dei cedolini paga dei dipendenti e/o collaboratori diretti di Airgest S.p.A. e connessi adempimenti che scaturiscono dall'esistenza del rapporto di lavoro – Servizio di assistenza e consulenza del lavoro – CIG 7165616562"

6. Rinuncia. Nessun ritardo od omissione di una delle Parti nell'esercitare qualsiasi diritto o facoltà pregiudicherà tale diritto o facoltà o sarà inteso come una rinuncia. La rinuncia di una delle Parti – in forma scritta per la prova – ad un adempimento dell'altra o a far valere una qualsiasi diritto non sarà interpretata come rinuncia a far valere successive violazioni di altri obblighi contrattuali.

**ART. 35 – REQUISITI PER L'ASSUNZIONE DI APPALTI AI SENSI DEL DLGS. 18 APRILE 2016, N.50 E S.M.I.**

1. Con la sottoscrizione della presente, l'Incaricato dichiara di essere consapevole che Airgest S.p.A. si riserva di condurre, a proprio insindacabile giudizio, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, prescritti per l'assunzione degli appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che qualora la predetta verifica abbia esito negativo, anche per uno solo degli aspetti, oggetto di comprova presso gli Enti Terzi di competenza, l'affidamento verrà revocato senza che l'incaricato possa avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo anche solo indennitario e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Airgest S.p.A. per tale ragione.

**ART. 36 – PATTI MODIFICATIVI - FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO**

1. Il Contratto, inclusa l'offerta economica di cui all'art. 1 del presente Contratto, costituisce la totalità dei patti stipulati tra le Parti e sostituisce ogni precedente accordo, intesa o comunicazione, sia essa scritta o orale. Non esistono dichiarazioni, intese o patti, scritti o orali, che non siano completamente descritti nel presente Contratto.

2. Modifiche ed integrazioni al presente Contratto avranno efficacia tra le Parti solamente se concordate per iscritto e sottoscritte da entrambi le Parti, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 Codice Civile. Pertanto ogni e qualsivoglia accordo verbale in contrasto con il presente Contratto sarà da intendersi come non esistente e per ciò stesso privo di ogni valore contrattuale.

**ART. 37 – ELEZIONE DEL DOMICILIO – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia sulla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, così come per qualsiasi controversia di natura tecnica o amministrativa, che dovesse insorgere tra le parti nel corso ovvero anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, la competenza giurisdizionale esclusiva è del foro di Trapani.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) delegato è l'Ing. Giancarlo Guarrera.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è l'Ing. Giancarlo Guarrera, affiancato da .....

In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in duplice originale, viene firmato dai contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Birgi, li

**Airgest S.p.A.**  
**Il Presidente**  
**Franco Giudice**

.....

**Il legale rappresentante**  
.....

.....

Per espressa accettazione delle clausole contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37.

**Airgest S.p.A.**  
**Il Presidente**  
**Franco Giudice**

.....

**Il legale rappresentante**  
.....

.....